

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4897 del 29/08/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica non sostanziale per Voltura ragione sociale e adeguamento al DM 127/2024 dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo) tramite mezzi mobili - Ditta: IEMBO S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5100 del 29/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28 giugno 2024, n.127;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

VISTA:

- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019, con cui la Arpae SAC di Parma ha rilasciato, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione unica alla ditta “Iembo Michele S.r.l.” (c.fisc./P.IVA: 02555430343), con sede legale in Via Europa n.13 - 43015 Noceto (PR), per l’attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce) con trattamento a calce, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori) tramite il mezzo mobile, così identificato e composto dalle seguenti attrezzature:
 - spandilegante Streumaster SW16MC dotata di meccanismo a dosaggio volumetrico della calce;
 - autobotte marca Pagliari modello B200, trainata da trattore Landini, per la bagnatura ad acqua;
 - stabilizzatrice di tipo Pluvimixer WR200i, per la miscelazione del terreno;
 - rullo compattatore Hamm modello H20i a base liscia su cui viene montato un supporto dentato a piede di montone per la compattazione del terreno;

CONSIDERATO:

- la domanda di modifica dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 208 D.Lgs. 152/06 smi (DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019), del 24/03/2025, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirigen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pagina 1 di 15

PG/2025/55773 del 25/03/2025, pervenuta da parte della Ditta "Iembo S.p.a." (cod. fisc. PIVA: 02555430343), con sede legale in Via Europa n.13 - C.A.P. 43015 Noceto (PR);

- che le modifiche sono relative all'adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006",
- che, in seguito a richiesta di completamento da parte di Arpae SAC Parma del 28/03/2025 (PG/2025/59045) la ditta ha presentato documentazione a completamento relativa a perfezionamento domanda di "modifica" (non rinnovo come erroneamente indicato in prima istanza) e allegando contestualmente "istanza di Voltura per variazione della ragione sociale da "Iembo Michele S.r.l." a "Iembo S.p.a.", acquisita al prot. Arpae PG/2025/69391 del 11/04/2025;

RILEVATO:

- che Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2025/70541 del 14/04/2025 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2025/71719 del 15/04/2025 ha richiesto il parere ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;

VISTI:

la relazione tecnica acquisita da parte di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, per quanto di competenza, con nota prot. PG/2025/80958 del 30/04/2025; (Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto);

CONSIDERATO per le altre matrici ambientali:

che la Ditta in data 24/03/2025 ha presentato dichiarazione di invarianza (acquisita al prot. Arpae PG/2025/55773 del 25/03/2025) in cui si afferma: *"In riferimento all'Autorizzazione Unica DET-AMB 2019-3020 DEL 21/06/2019 non sono intervenute modifiche che hanno variato lo stato dell'attività"*;

inoltre Arpae APAO-ST ha affermato: *"il Gestore ha precisato che nulla è mutato in termini di rifiuti recuperabili, di attività di recupero. Non vi sono modificazioni in tema di inquinamento acustico, di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato con DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019"*;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

- di dover sostituire integralmente le prescrizioni relative alla matrice rifiuti, integrandole con quelle previste per l'adeguamento al DM 127/2024;
- considerato che il rifiuto costituito da terre e rocce da scavo, cod. EER 170504 è annoverato fra quelli ammissibili dall'Allegato 1, tabella 1 del DM 127/2024 e pertanto rientra nell'ambito di applicazione del decreto stesso;
- considerato che i materiali ottenuti ("End of Waste") dal recupero di rifiuti di terre e rocce da scavo, saranno destinati alla realizzazione di fondi e sottofondi stradali, rilevati, contemplati dall'Allegato 2 del DM 127/2024; pertanto si ritiene che l'attività sia pertinente all'ambito di applicazione del decreto stesso;
- sentita Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, si ritiene che:

- ad integrazione dei contenuti specifici descritti nel documento *“Relazione tecnica descrittiva - IMPIANTO MOBILE DI STABILIZZAZIONE A CALCE O CEMENTO, paragrafo. 5.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO”*, acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/89197 del 14/05/2025, si ritiene di dover prescrivere alla Ditta la predisposizione e trasmissione di apposito *“sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio”*, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024, in cui sia esplicitato il riferimento ai “criteri” (a.s. dell'Art.3 e dell'Allegato 1 al DM 127/24) e gli “scopi specifici di utilizzabilità” (a.s. dell'Art.4 e dell'Allegato 2 al DM 127/24) pertinenti come definiti dal DM 127/2024; in particolare la Ditta si dovrà dotare di una “procedura per la registrazione e gestione delle non conformità”;
- si ritiene di dover prescrivere di osservare per i rifiuti prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero specifiche disposizioni gestionali previste da Arpae APAO-ST nel proprio parere PG/2025/128001 del 16/07/2025 in applicazione della Circolare ministeriale n.1121 del 21/01/2019, in quanto come ha già chiarito il ministero MASE con risposte ad interpellati ministeriali, l'istituto normativo del “deposito temporaneo” non è applicabile, non è pertinente ad impianti che trattano rifiuti;
- visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 *“CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI”*, si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 “terre e rocce da scavo”, una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti “inerte” anche ai fini dell'applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all'Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di “impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti”;
- risulta già in essere la garanzia finanziaria emessa da Soc. Reale Mutua di Assicurazioni con polizza fidejussoria, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003; la modifica richiesta non comporta alcuna variazione della stessa;
- che l'iscrizione della Ditta Iembo S.p.a., ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), risulta, alla data del 06/08/2025, in fase di aggiornamento (rispetto alla scadenza del 18/06/2025); l'iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria (si veda la Circolare del M.I. Prot. n. 11001/119/12 in data 14/08/13 concernente il DPCM 18/04/13);
- la Ditta Iembo S.p.a. con nota del 29/08/2025 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2025/153673 del 29/08/2025 ha dichiarato *“... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: “... emissione atto art. 208 per adeguamento DM 127/24”*; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01240121244459 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Modifica dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del DM 127/2024;

DETERMINA

DI RILASCIARE LA MODIFICA dell'AUTORIZZAZIONE UNICA (DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019), sino al **18/06/2029**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	Iembo S.p.a.
SEDE LEGALE:	43015 Noceto (PR) – via Europa n.13
P.IVA – C.F.:	02555430343
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità depositate agli atti
RESPONSABILE TECNICO:	generalità depositate agli atti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	43015 Noceto (PR) – via Europa n.13

per la prosecuzione dell'esercizio di attività di trattamento di recupero **(R5)** di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite i seguenti mezzi mobili costituiti dalle seguenti attrezzature:

1. spandilegante Streumaster SW16MC per lo spandimento del legante sul terreno:

COSTRUTTORE:	STREUMASTER MASCHINENBAU GmbH
TIPO E MARCA:	SPANDITRICE PER LEGANTI MOD. SW16MC
Matricola:	03.BS.0261
Anno costruzione:	2017
Produzione di targa:	Capacità cassone: 16 m ³ Gruppo di spandimento (rotori): Larghezza operativa / larghezze parziali: 2.460 mm / 3 x 820 mm Quantità erogata a 2 km/h: 1-60 l/m (la quantità erogata dipende da vari parametri, ad es. dal legante, dal gruppo spanditore e dalle condizioni di cantiere)
Motorizzazione:	Motore autocarro IVECO: alimentato a gasolio di 331 kW con cilindrata 12882 cm ³
Specifiche:	Spanditrice montata su autocarro IVECO Magirus AG (modello MTGB3 XIC1631, AD 380 TW) e dotata di meccanismo a dosaggio volumetrico della calce sviluppata 257 kW, carburante gasolio autotrazione consumo 20 litri/h in condizioni di lavoro normale.
Specifiche:	Dotato di carro cingolato, mulino a martelli PU 100.75, equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzatore d'acqua.

2. autobotte marca Pagliari modello B200, trainata da trattore Landini, per la bagnatura ad acqua:

COSTRUTTORE:	PAGLIARI
TIPO E MARCA:	RIMORCHIO AGRICOLO – BOTTE PAGLIARI B 200
Matricola:	Telaio 0048 omologazione OL90091MABS
Anno costruzione:	1991
Produzione di targa:	Capacità serbatoio: 15.000 l

COSTRUTTORE:	LANDINI
TIPO E MARCA:	TRATTORE AGRICOLO 4 RM
Matricola:	BAPLH39294
Anno costruzione:	1999
Specifiche:	Utilizzata per trainare l'autobotte per bagnatura ad acqua

3. stabilizzatrice di tipo Pluvimixer WR200i, per la miscelazione del terreno

COSTRUTTORE:	WIRTGEN GmbH
TIPO E MARCA:	Macchina operatrice semovente stabilizzatrice/riciclatrice manti stradali WIRTGEN Modello WR200i
Matricola:	n. serie 09WR0012
Anno costruzione:	2015
Produzione di targa:	Range prestazionale totale: 500-8000 m ² /giorno
Motorizzazione:	MERCEDES BENZ OM 470 LA / 6R 1100 DIESEL

approvando le seguenti modifiche all'assetto previgente:

- **adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- **Voltura** ragione sociale da "Iembo Michele S.r.l." a "**Iembo S.p.A.**";

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	400 mc/ora - 780 t/ora
Potenzialità giornaliera di trattamento:	6.500 t/giorno (pari a 3.600 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	900.000 t/anno (pari a circa 500.000 mc/anno)

che potranno essere avviati al recupero “**R5**”, che produce la cessazione dello stato di “rifiuto” del materiale ottenuto, ai sensi del DM 28 giugno 2024, n.127 e s.m.i. - *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale*, esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
p.to 1	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	900.000

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un’approvazione progettuale, né come un’ omologa dell’impianto mobile;
- che il presente atto ha validità fino al 18/06/2029 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- l’integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all’acquisizione di specifica modifica all’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006;
(omissis);
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l’autorizzazione al rispetto:

di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
delle vigenti norme di medicina del lavoro;
delle vigenti norme antincendio;
delle vigenti norme sull’inquinamento atmosferico;
della normativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
della normativa in materia di inquinamento acustico;
dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. PG/2025/80958 del 30/04/2025 (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- 2) che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione del rifiuto, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quello sopra elencato ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- 3) il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore (o in alternativa a condurre a proprio carico le analisi del caso) per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.; particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- 4) che i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- 5) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- 6) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui;
- 7) le acque reflue di dilavamento dei piazzali devono essere drenate e scaricate nel rispetto delle norme vigenti; gli scarichi derivanti dall'attività degli impianti mobili in argomento dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte Terza, presso il cantiere in cui si svolgerà ogni singola campagna;
- 8) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- 9) la calce stessa dovrà essere applicata giornalmente nelle quantità strettamente necessarie alla effettiva lavorazione in modo tale da permettere sempre la stabilizzazione al suolo dei quantitativi di calce di volta in volta impiegati;
- 10) la fase di caricamento della calce nell'automezzo spandilegante dovrà avvenire utilizzando apposito filtro a calza in geotessile;
- 11) l'operazione di recupero "**R5**", svolta sui rifiuti sopra identificati, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024,

criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale incluse le terre e rocce contemplate dalla presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato” se l’ “aggregato riciclato” o “artificiale” è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:

- a) le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all’Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
- b) il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all’Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
- c) il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di “aggregato recuperato” prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - d) Controlli sull’aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell’Allegato 1 all’Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - e) Test di cessione sull’aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell’Allegato 1 all’Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
 - f) tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 1 al DM 127/24;
- g) ciascun lotto di “aggregato recuperato”, al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev’essere conforme all’Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell’Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- h) dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell’Art. 5 del DM 127/24;
- i) la Ditta dovrà attenersi ai contenuti della documentazione acquisita nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma (PG/2025/55773 del 25/03/2025, così come integrata con nota PG/2025/89197 del 14/05/2025); tuttavia si chiede alla Ditta di predisporre e presentare entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, ad integrazione dei contenuti specifici descritti nel documento “*Relazione tecnica descrittiva - IMPIANTO MOBILE DI STABILIZZAZIONE A CALCE O CEMENTO, paragrafo. 5.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO*”, apposito “sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio”, in adempimento a quanto previsto dall’Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024, in cui sia esplicitato il riferimento ai “criteri” (a.s. dell’Art.3 e dell’Allegato 1 al DM 127/24) e gli “scopi specifici di utilizzabilità” (a.s. dell’Art.4 e dell’Allegato 2 al DM 127/24) pertinenti al trattamento di rifiuti di terre e rocce mediante stabilizzazione a calce o cemento, fra quelli definiti dal DM 127/2024; in particolare la Ditta si dovrà dotare di una “procedura per la registrazione e gestione delle non conformità”;
- j) i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli

lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli “aggregati recuperati” (“End of Waste”) e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;

- k) i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
 - l) tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
 - m) dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi: copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale dell'azienda; la “Dichiarazione di conformità”, dovrà essere trasmessa all' A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato;
 - n) in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
 - o) **il rifiuto avente codice EER 170504 “terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503” non potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati;**
- 12) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10); in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- 13) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale (test di non pericolosità per cod. EER “specchio”) e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella domanda di autorizzazione alla campagna di trattamento (screening e/o comunicazione);
- 14) gli impianti mobili autorizzati dovranno mantenere sempre efficienti i dispositivi di abbattimento delle polveri (mediante distribuzione del legante dotato di tre serrande di dosaggio, o grazie all'utilizzo di acqua durante la fase di stabilizzazione della calce, irrorata tramite apposita autobotte allo scopo di favorire le reazioni chimiche di stabilizzazione della miscela calce-terreno), tali da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;

- 15) la velocità massima dei mezzi durante lo svolgimento delle attività dovrà essere particolarmente ridotta, pari a circa 0,5 Km/h;
- 16) si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella;
- 17) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
- 18) in caso di lavaggio dei mezzi, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte Terza;
- 19) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
- 20) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- 21) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero;
- 22) considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 23) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- 24) l'integrazione/sostituzione dei mezzi sopra identificati è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La semplice sostituzione delle strutture obsolete con altre simili, aventi le stesse caratteristiche tecniche, deve essere preventivamente approvata da Arpae SAC di Parma, previa specifica richiesta che deve contenere la specifica tecnica delle strutture sostituite e la causa della sostituzione, nonché la dichiarazione del responsabile tecnico della ditta che tale operazione consiste in una modifica non significativa dell'impianto;
- 25) qualora nel corso delle singole campagne di trattamento dovessero presentarsi inconvenienti tecnici tali da richiedere la sostituzione di macchinari o parti dell'impianto in oggetto, le stesse possono essere temporaneamente sostituite con strutture omologhe costituenti uno degli altri impianti mobili autorizzati di proprietà dell'impresa titolare del presente provvedimento. Tale parziale sostituzione è subordinata anche alla comunicazione dell'operazione sia all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta per la campagna con mezzo mobile, sia ad Arpae SAC di Parma. Detta comunicazione deve, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:
 - descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da sostituire;
 - indicazione delle cause che ne richiedono la sostituzione;
 - periodo previsto di sostituzione;

- descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da utilizzare in sostituzione, con indicati gli estremi autorizzativi del mezzo mobile dei quali gli stessi sono componenti;
- prestazioni ambientali (impatto acustico, emissioni diffuse) del nuovo mezzo, se differenti da quelle del mezzo sostituito;

26) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;

27) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;

28) i collegamenti tra i macchinari dovranno essere eseguiti in modo tale da impedire qualsiasi sversamento accidentale;

29) l'attività di trattamento potrà iniziare solo previa richiesta di apposita Comunicazione (al termine dei 20 giorni dalla Comunicazione o al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'autorità competente), come prescritto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

30) per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:

- relazione preliminare con indicazione della data di inizio e la durata della campagna di attività;
- indicazione delle generalità relative al Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- la specifica dei rifiuti da trattare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso lay-out di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modo da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica C.T.R., scala 1:5.000 / 1:10.000;
- relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
- ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
- le modalità di assemblaggio dell'impianto, con indicazione precisa di tutte le strutture utilizzate (numeri identificativi) e lo schema a blocchi e di flusso del trattamento effettuato;
- attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo

dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;

- 31) per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;
- 32) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- 33) resta comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- 34) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;
- 35) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
 - ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006;
 - tipo (codice EER) e quantitativo di rifiuto trattato;
 - tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
 - test di cessione (o altri referti analitici, rapporti di prova, ove previsti dal DM 127/2024 e s.m.i., se del caso) dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
 - Dichiarazioni di conformità per i materiali aggregati recuperati secondo il modello ai sensi dell'allegato 3 del D.M 127/2024 e s.m.i. per lotti di prodotti finiti recuperati;
- 36) al termine della campagna di trattamento deve essere ripristinato lo stato dei luoghi precedentemente al trattamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 37) tutti i rifiuti eventualmente prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *"Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali"* si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot.

1121 del 21 gennaio 2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” ai paragrafi 5 e 6:

- a) dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13;
 - b) le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico;
 - c) inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (90 giorni), indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
 - d) per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare detenuti dal committente della campagna;
 - f) l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri; altezze maggiori potranno essere assentite dall'autorità territorialmente competente alla singola comunicazione di campagna, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
 - g) in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;
- 38) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 39) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- 40) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- 41) considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;

42) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, **la stessa dovrà essere subordinata**, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, **prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, distretto di Fidenza prot. n. PG/2025/80958 del 30/04/2025**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente (**Allegato 1**);

Per la matrice scarichi:

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere gestite e/o autorizzate ai sensi della normativa di settore vigente;

DI STABILIRE:

di lasciare invariata ogni altra parte della precedente Autorizzazione unica, rilasciata con Determina n.DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019, non sostituita integralmente dal presente provvedimento;

DI INVIARE:

la presente Autorizzazione: alla società Iembo S.p.a., al Comune di Noceto, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma distretto di Fidenza e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma.

Sinadoc: 12112/2025

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
(posta interna)

Oggetto: ditta Iembo SpA, sede legale in Via Europa n.13, Comune di Noceto. Istanza di Modifica Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi - DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019. Adeguamento al DM 28/06/2024 n. 127. Relazione tecnica.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2025/55773 del 25/03/2025, così come perfezionata e completata in data 11/04/2025 con documentazione acquisita al prot. PG/2025/69391 del 11/04/2025, relativa all'adeguamento dell'autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28 giugno 2024 n. 127, con la presente si esprime **parere favorevole** alla modifica dell'Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi - DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019, in base alle seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi riguarda l'aggiornamento dell'AUA in essere secondo quanto stabilito con l'entrata in vigore del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, che prevede da parte delle aziende interessate l'inoltro entro il 25/03/2025.

Oltre al mero adeguamento normativo, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, R5, si prende atto che il Gestore ha precisato che nulla è mutato in termini di rifiuti recuperabili, di attività di recupero. Non vi sono modificazioni in tema di inquinamento acustico, di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato con DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019.

Il Gestore ha evidenziato che sono confermati i seguenti codici rifiuti appartenenti alla Tabella 1 – Allegato 1 del Decreto 127/2024: **17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503.**

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto di cui tratta l'Azienda ha prodotto la documentazione comprovante di essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015: Certificato S.M.C. Slovensko a.s. n. CA3415ICMQ n. 091138 del 15/06/2023.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'impiego di un impianto mobile da utilizzarsi per la riduzione volumetrica di materiali stoccati presso cantieri propri o di terzi, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi.

I mezzi impiegati per svolgere un'attività di trattamento con calce di rifiuti speciali non pericolosi riconducibile all'operazione di recupero R5 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" sono i seguenti.

- spandilegante Streumaster SW16MC dotata di meccanismo a dosaggio volumetrico

della calce;

- autobotte marca Pagliari modello B200, trainata da trattore Landini, per la bagnatura ad acqua;
- stabilizzatrice di tipo Pluvimixer WR200i, per la miscelazione del terreno;
- rullo compattatore Hamm modello H20i a base liscia su cui viene montato un supporto dentato a piede di montone per la compattazione del terreno.

Durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogni qual volta necessari di manutenzione, l'impianto sarà ricoverato presso il sito di proprietà della ditta in Via Europa n.13, Comune di Noceto.

Per quanto concerne la matrice rifiuti si propone l'applicazione delle seguenti prescrizioni, alla luce delle prefate modifiche normative.

Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
p.to 1	17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5

- 1 Potenzialità giornaliera di trattamento: 6.500 t/giorno, pari a circa 3.600 m³/giorno;
- 2 **Potenzialità annua di trattamento: 900.000 tonnellate pari a circa 500.000 m³;**
- 3 Il Gestore dovrà preliminarmente, con un anticipo di almeno 20 giorni, inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 4 Dovrà essere prevista la verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia previsto l'impiego dell'impianto mobile di cui trattasi in una campagna con durata superiore a 90 giorni;
- 5 Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
- 6 Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
- 7 I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- 8 I materiali in uscita dalla vagliatura gestiti ai sensi del DM 127/2024, al raggiungimento del lotto massimo di 3.000 m³, saranno sottoposti ai dovuti controlli

analitici previsti dal medesimo D.M. 127/2024 per essere poi destinati agli usi indicati dal DM stesso.

- 9 Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel DM 127/2024;
- 10 Qualora il DM 127/2024 subisse modificazioni o fosse abrogato il Gestore dovrà adeguare le proprie procedure operative al nuovo dispositivo normativo nei tempi e nei modi contenuti nel nuovo Decreto;

Per le emissioni in atmosfera, si prende atto che la Ditta in oggetto descritta dichiara che nulla è cambiato per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato. Tuttavia a fronte di cambiamenti nell'impostazione delle relazioni tecniche di Arpae-ST di Parma, si ritiene di aggiornare la parte riguardante le emissioni in atmosfera.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si prende atto che per l'attività di stabilizzazione a calce/cemento sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse (lo spandimento della calce e più in generale ogni operazione di movimentazione di materiale terroso e polverulento sul sito di lavorazione) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi. Al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente::

- la velocità massima dei mezzi durante lo svolgimento delle attività dovrà essere particolarmente ridotta, pari a circa 0,5 Km/h;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni;
- la calce stessa dovrà essere applicata giornalmente nelle quantità strettamente necessarie alla effettiva lavorazione in modo tale da permettere sempre la stabilizzazione al suolo dei quantitativi di calce di volta in volta impiegati;
- la fase di caricamento della calce nell'automezzo spandilegante dovrà avvenire utilizzando apposito filtro a calza in geotessile.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico rifiuti: G.Saglia
Tecnico emissioni: C.Bazzini

Sinadoc n. 12112/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.